

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68¹.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1990, n. 264, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione²;

Vista la legge quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina

¹ **D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.** Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1986, n. 66.

9. Comparto del personale delle università.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende: il personale delle università e delle istituzioni universitarie;

il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

² **Cost. 27-12-1947** . Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

.....
Promulga le leggi ^(a) ed emana i decreti aventi valore di legge ⁽⁹⁴⁾ e i regolamenti.

(a) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93³;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁴, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle università, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93⁵;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312⁶;

³ L. 29-3-1983 n. 93. Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

12. Accordi sindacali intercompartimentali.

[Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedurali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10 (Vedi il D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13⁷) (Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. ⁸).

⁴ Vedi nota 1

⁵ L. 29-3-1983 n. 93. Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

5. Comparti.

[I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini].

Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, 19 luglio 1984, n. 571, e 28 settembre 1987, n. 567;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale delle università;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁷, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁸, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;

⁶ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

⁷ **L. 23-8-1988 n. 400.** Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

⁸ vedi nota 1

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93⁹, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68¹⁰, per il triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente regolamento:

1. Area di applicazione e durata.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68¹¹, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

2. Rapporti istituzioni-utenti.

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il miglioramento delle attività istituzionali da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le università e gli istituti di istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti.

2. In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel periodo di vigilanza del presente regolamento, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la

⁹ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

6. Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

¹⁰ vedi nota 1

¹¹ vedi nota 1

funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, appositamente progettati finalizzati alla semplificazione dei procedimenti connessi all'assolvimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il più possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi, favorendo anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture interessate anche nelle ore pomeridiane.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze con le confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una rappresentanza degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali.

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395¹², i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle università sono i seguenti:

- a) istruzione universitaria;
- b) igiene;
- c) attività assistenziali e sanitarie;
- d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;

¹² **D.P.R. 23-8-1988 n. 395.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.

10. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.

2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.

3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarità dell'azione contrattuale.

e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;

f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;

g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali tutelati:

a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi;

b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni;

c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;

d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a garantire le attività assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale: servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;

e) cura degli animali e delle piante;

f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;

g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;

i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità:

l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in fase alla organizzazione delle singole amministrazioni.

4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate modalità e procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalità e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di istruzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti, nonché i contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali tutelati di cui all'art. 3.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui al comma 2, le singole università o istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.

5. Negoziazione decentrata.

1. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale e di singola istituzione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567¹³,

¹³ **D.P.R. 28-9-1987 n. 567.** Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34.

Capo II - Negoziazione decentrata

2. Accordi decentrati.

1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 ⁽²⁾, e nel rispetto della peculiarità

dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:

- a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività e di efficienza;
- b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;
- c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
- d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
- e) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
- f) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
- g) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;
- h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.

2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse università (Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.).

3. Titolari del potere di negoziazione decentrata.

1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:

a) Per la parte pubblica:

1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.

b) Per la parte sindacale:

1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato (Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.).

4. Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole università o istituzione di cui all'art. 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni (Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.).

5. Procedure.

1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.

2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.

devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e particolari esigenze.

2. Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.

3. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di venti giorni.

4. Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567¹⁴, può assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza permanente dei rettori, nonché le parti locali interessate.

5. Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.¹⁵

3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.).

¹⁴ **D.P.R. 28-9-1987 n. 567.** Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34.

4. Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole università o istituzione di cui all'art. 2.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni (Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.).

¹⁵ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

6. Pari opportunità.

1. I comitati per le pari opportunità, a livello di singola istituzione, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567¹⁶, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

7. Assenze obbligatorie.

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204¹⁷, vanno garantite, oltre al

¹⁶

D.P.R. 28-9-1987 n. 567
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87
Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34.

17. Pari opportunità.

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle Università saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.

¹⁷ **L. 30-12-1971 n. 1204.** Tutela delle lavoratrici madri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14.

4. [È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto (La corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatili in preadozione; b) l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.; c) l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett. c), della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria; d) l'illegittimità dell'art. 12 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia

trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.¹⁸

8. Copertura assicurativa.

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395¹⁹, le università o istituzioni universitarie sono tenute a

presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.)

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto (Comma aggiunto dall'art. 11, L. 8 marzo 2000, n. 53.)

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto (Comma aggiunto dall'art. 11, L. 8 marzo 2000, n. 53.)] (La presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.) (Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 8 marzo 2000, n. 53. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo. Con riferimento al precedente testo la Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato:

a) l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatili in preadozione; b) l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.; c) l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett. c), della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria; d) l'illegittimità dell'art. 12 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.)

¹⁸ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁹

D.P.R. 23-8-1988 n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.

6. Copertura assicurativa.

1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli

stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

9. Diritto allo studio.

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395²⁰, qualora le richieste superino il tre per cento delle

accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.

²⁰ **D.P.R. 23-8-1988 n. 395.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.

3. Diritto allo studio.

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

unità in servizio presso ciascuna università o istituzione universitaria all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari o post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395²¹.

10. Formazione ed aggiornamento professionale.

1. Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.

2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalità tecnico-scientifica.

3. Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

4. I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.

5. Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le procedure di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56²² e successive modificazioni ed integrazioni.²³

²¹ Vedi nota n. 20

²² **L. 28-2-1987 n. 56.** Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.

16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro.).

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223,).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle

11. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395²⁴, fatte salve le disposizioni normative vigenti, allo

graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86) (La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.).

²³ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

²⁴

D.P.R. 23-8-1988 n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.

(giurisprudenza di legittimità)

18. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici

scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicaps o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate: per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo. Le università o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

12. Igiene e sicurezza sul lavoro.

1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.

2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

13. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567²⁵, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990²⁶.

2. Per le finalità di cui all'art. 14, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito presso ciascuna università o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi», che è alimentato:

a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennità di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567²⁷, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989;

b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite al 1° gennaio 1988, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567²⁸, incrementato, a decorrere al 1° luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari²⁹.

3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza.

²⁵

²⁶ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

²⁷

²⁸

²⁹ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione.

5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, di altre indennità di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinate di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

6. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

1. Il fondo di cui all'art. 13 è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13³⁰. Per i settori di attività non regolati da standards saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione decentrata.

4. Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota di fondo complessivo di cui all'art. 13 potrà essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale.

5. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformità al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13³¹.

15. Nuovi stipendi.

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567³², comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo decreto, sono così stabiliti, a regime:

qualifica	I	L.	6.081.000
»	II	»	6.981.000
»	III	»	7.981.000
»	IV	»	9.331.000
»	V	»	10.381.000
»	VI	»	11.331.000
»	VII	»	13.431.000
»	VIII	»	15.531.000
» IX	»	19.671.000	

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

³¹ dpr13

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

I qualifica funzionale: L. 19.671.000;
 II qualifica funzionale: L. 24.031.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270³³: L. 18.071.000.

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica	I	L.	152.000
»	II	»	190.000
»	III	»	265.000
»	IV	»	310.000
»	V	»	355.000
»	VI	»	386.000
»	VII	»	487.000
»	VIII	»	512.000
» IX	»	592.000	

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 592.000;
 II qualifica funzionale: L. 754.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270³⁴: L. 592.000.

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica	I	L.	715.000
»	II	»	894.000
»	III	»	1.240.000
»	IV	»	1.459.000
»	V	»	1.668.000
»	VI	»	1.815.000
»	VII	»	2.290.000
»	VIII	»	2.410.000
» IX	»	2.789.000	

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

³³

³⁴ vedi precedente

I qualifica funzionale: L. 2.789.000;

Il qualifica funzionale: L. 3.545.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270³⁵ (10): L. 2.789.000.

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica	I		L.	1.200.000
»	II	»		1.500.000
»	III	»		2.100.000
»	IV	»		2.450.000
»	V	»		2.800.000
»	VI	»		3.050.000
»	VII	»		3.850.000
»	VIII	»		4.050.000
» IX	»		4.690.000	

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 4.690.000;

Il qualifica funzionale: L. 5.950.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270³⁶: L. 4.690.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo³⁷.

16. Retribuzione individuale di anzianità.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica	I		L.	192.000
»	II	»		216.000
»	III	»		252.000

³⁵ vedi precedente

³⁶ vedi precedente

³⁷ Per la rideterminazione della retribuzione dei docenti incaricati esterni vedi l'art. 31 del CCNL 2002-2005 di cui all'Accordo 27 gennaio 2005.

»	IV	»	272.000
»	V	»	305.000
»	VI	»	346.000
»	VII	»	403.000
»	VIII	»	475.000
»	IX	»	475.000

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I	qualifica	funzionale:	L.	475.000;
II qualifica funzionale: L. 581.000;				

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270³⁸: L. 475.000.

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987 n. 567³⁹.

4. Al personale che, alla data del 1° ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1.

qualifica	I	L.	182.000
»	II	»	209.000
»	III	»	239.000
»	IV	»	280.000
»	V	»	311.000
»	VI	»	340.000
»	VII	»	403.000
»	VIII	»	466.000
»	IX	»	590.000

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I	qualifica	funzionale:	L.	590.000;
II qualifica funzionale: L. 721.000;				

³⁸

³⁹

professori incaricati esterni, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270⁴⁰: L. 590.000.

5. Oli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni⁴¹.

17. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3⁴², o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93⁴³, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 15 e 16, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁴⁴.

18. Mobilità.

1. Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325⁴⁵ e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554⁴⁶, verrà corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica VIII e superiori:	L.	3.500.000
qualifica VII:	L.	3.000.000

⁴⁰

⁴¹ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁴²

⁴³

⁴⁴

⁴⁵

⁴⁶

qualifica VI: L.

2.500.000

qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000.

2. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'università e dalla ricerca scientifica e tecnologica⁴⁷.

3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale dell'interessato⁴⁸.

19. Trattamento di missione.

1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395⁴⁹, sono le seguenti:

a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;

b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.

2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395⁵⁰, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;

c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;

e) attività che comportino imbarchi su unità.

3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395⁵¹, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.

⁴⁷ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁴⁸ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁴⁹

⁵⁰

⁵¹

20. Indennità di rischio da radiazioni.

1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, è sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessaria per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146⁵², e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

21. Attività culturali e ricreative.

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567⁵³, ed a integrazione di quanto previsto nell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23⁵⁴, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie

⁵²

⁵³

⁵⁴

necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli statuti di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

22. Ordinamento professionale.

1. È consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilità orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purché si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilità orizzontale è consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.

2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'«area dei servizi generali tecnici ed ausiliari» assume la denominazione di «area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche». Tra le mansioni previste per il profilo professionale di «agente degli uffici tecnici» del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manutenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.

3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti «l'area funzionale delle biblioteche», nonché il profilo professionale di «operatore di biblioteca», che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attività amministrativo-contabili ed altre attività che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.

4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all'art. 23 del decreto

del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 ⁽¹⁵⁾, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910⁵⁵. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534⁵⁶ ⁽¹⁵⁾, per il contenuto delle prove di esame.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di «segretario amministrativo del dipartimento» di ottava qualifica funzionale, istituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567⁵⁷ ⁽¹⁶⁾.

6. Il profilo professionale di «usciere» della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari è reso ad esaurimento.

7. Nei confronti del personale con le professionalità di «infermiere professionale», «vigilatrice di infanzia», «assistente sanitaria», «ostetrica», «dietista», «ortottista», «logopedista», «massaggiatore non vedente», «tecnico di radiologia», «tecnico dei laboratori clinici», «ottico», appartenenti al profilo di «assistente socio-sanitario» dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981⁵⁸, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; «capo sala», «ostetrica capo», «capo tecnico dei servizi diagnostici» o «capo tecnico di radiologia», «dietista capo», «fisioterapista capo», «ortottico capo» e «capo dei servizi sanitari ausiliari», i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell'art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567⁵⁹, nella settima qualifica, nonché nei confronti del personale rivestente la qualifica di «assistente sociale» e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁶⁰, trovano applicazione, ove più favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ⁶¹, purché detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle mansioni.

8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di «capo sala», «ostetrica capo», «capo tecnico dei servizi diagnostici», «capo tecnico di radiologia», «dietista capo», «fisioterapista capo», «ortottico capo» e «capo dei servizi sanitari

55

56

57

58

59

60

61

ausiliari» ascritti alla settima qualifica funzionale del comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567⁶², sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162⁶³, ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.

9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria è istituito il profilo professionale di «assistente sociale collaboratore che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.

10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale: il titolo di studio richiesto è il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14⁶⁴. Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534⁶⁵, ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalità «assistente sociale», nell'ambito del profilo «assistente socio-sanitario», di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.

11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981⁶⁶, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, è eliminato il titolo del diploma di laurea.

23. Aspettative sindacali.

1. I dipendenti delle università o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni

62

63

64

65

66

sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in settanta unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395⁶⁷ e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti⁶⁸.

24. Disciplina del personale in aspettativa sindacale.

⁶⁷

⁶⁸ L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.

1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata⁶⁹.

25. Permessi sindacali retribuiti.

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93⁷⁰, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 26, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3⁷¹.

26. Monte orario complessivo dei permessi sindacali.

1. Nell'ambito di ciascuna università o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna

⁶⁹ L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994

⁷⁰
⁷¹ L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.

organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione.

5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93⁷², ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti⁷³.

27. Disposizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicità annuale, secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567⁷⁴, dell'indennità di incentivazione e funzionalità.

3. L'indennità di cui al comma 2 è incrementata, a decorrere dal 1° ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:

qualifica	I	L.	135.000
»	II	»	158.000
»	III	»	180.000
»	IV	»	201.000
»	V	»	225.000
»	VI	»	285.000
»	VII	»	360.000
» VIII	» 450.000 (19/e)		

4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonché alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico,

⁷²

⁷³ L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.

⁷⁴

scientifico e delle biblioteche, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567⁷⁵, è incrementata, a decorrere dal 1° ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000⁷⁶.

(19/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (vedere dal testo originale dove sta)

28. Norma finale di rinvio.

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno 1981, n. 270

29. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato in lire 166 miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 115 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200⁷⁷, ed in lire 265 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comparto del personale delle università

(Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR.

Organizzazioni sindacali: S.N.U./CGIL, CISL/Università, UIL/Scuola/Università, CONFSAL/SNALS, CISAPUNI.

Le organizzazioni sindacali del comparto «Università» firmatarie del seguente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero,

nella convinzione che il rispetto dei diritti, che hanno pari dignità, degli utenti e dei lavoratori vada ricercato con criteri di equità che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai

⁷⁵

⁷⁶ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁷⁷

lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente garantito;

considerato che un codice di autoregolamentazione improntato al rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati rappresenti, nelle relazioni sindacali, lo strumento adeguato per concorrere alle esigenze di giustizia sociale proprie di una società avanzata;

Dichiarano che si atterranno alle seguenti norme:

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93 del 29 marzo 1983⁷⁸, gli scioperi dei lavoratori del comparto Università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁷⁹, saranno proclamati con un preavviso di almeno 15 giorni.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera b), della legge n. 93/83⁸⁰, le modalità di svolgimento degli scioperi saranno comunque tali da garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica ricettivo dell'accordo contrattuale, garantendo d'intesa con gli organi dell'autonomia universitaria la tutela alla salute dei cittadini, la cura di animali e piante, la salvaguardia degli impianti.

3. Sarà assicurato un'intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione di sciopero e le successive.

4. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non potrà superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva non potrà superare le due giornate consecutive.

5. Gli organi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:

a) a livello nazionale di comparto: la struttura nazionale di categoria;

b) a livello territoriale e aziendale di comparto: la struttura territoriale di categoria.

6. La proclamazione degli scioperi sarà comunicata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per i conflitti in sede locale, alle università o istituzioni. All'atto della proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei contenuti della vertenza.

7. Non saranno proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie, nonché regionali, provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali.

8. Le predette norme non si applicano qualora fossero in pericolo i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

9. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali eventualmente integrate con contenuti e modalità indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto.

10. Gli scioperi di qualsiasi genere saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

78

79

80

11. Le presenti norme di autoregolamentazione hanno validità fino al termine della vigenza contrattuale.

Confederazioni sindacali:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

C.I.D.A.

C.I.S.N.A.L.

C.I.S.A.L.

CONF.S.A.L.

CONFE.D.I.R.

Organizzazioni sindacali:

S.N.U./C.G.I.L.

C.I.S.L./Università

U.I.L./Scuola/Università

CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.

C.I.S.A.P.UNI.

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 settembre 1996, n. 50;

- Ministero del tesoro: Circ. 31 luglio 1996, n. 703;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.
